

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE  
DI 40.683,52 kWp  
"SALICE SANCHIRICO"**

UBICATO NEL COMUNE DI SALICE SALENTINO (LE)

CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA AU REGIONALE: T141QE2

Titolo Elaborato:

**RELAZIONE SUGLI USI CIVICI**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO (MITE)

LIVELLO PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA	SCALA
PD	R	T141QE2_REL_21	LUGLIO 2022	-

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	07/22	Prima emissione	Ing. Cosimo Totaro	Ing. Cosimo Totaro	Ing. Cosimo Totaro

PROGETTAZIONE:



TECNICO:

*Ing. Cosimo Totaro*  
Ordine degli Ingegneri  
Provincia di Brindisi n.1718



PROPONENTE:

TRINA SOLAR PAPIRO S.R.L.  
Piazza Borromeo, 14  
20123, Milano (MI) - Italy



## INDICE

<b>1. INDICAZIONI GENERALI SUL PROGETTO</b> .....	2
1.1 DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ PROPONENTE .....	2
1.2 DATI GENERALI DEL PROGETTO.....	2
<b>2. DESCRIZIONE STATO DI FATTO DEL CONTESTO</b> .....	3
2.1 DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO .....	3
<b>3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	5
3.1 LEGGI STATALI .....	5
3.2 LEGGI STATALI AFFRANCAZIONE .....	5
3.3 LEGGI REGIONALI.....	5
<b>4. CENNI SUGLI USI CIVICI</b> .....	6
4.1 I TERRENI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO .....	6
4.2 I DIRITTI DI USO CIVICO .....	7
<b>5. COMUNI OGGETTO DELL’OPERA</b> .....	8

**ALLEGATO I – Revoca del decreto emesso l’11 Marzo 1928 n.38 – Comune di Salice Salentino**

**ALLEGATO II – Elenco Comuni della regione Puglia con territorio non gravato da usi civici**

## **1. INDICAZIONI GENERALI SUL PROGETTO**

### **1.1 DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ PROPONENTE**

La società proponente è la **TRINA SOLAR PAPIRO S.R.L.** con sede legale in Piazza Borromeo, 14 – 20123 Milano (MI) C.F. e P.I. 12202020967, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Lotti Leonardo, nato a Roma, il 13/03/1975, Codice Fiscale LTTLRD75C13H501K

### **1.2 DATI GENERALI DEL PROGETTO**

Tale documento ha lo scopo di descrivere il contesto in cui verranno realizzate le opere oggetto di autorizzazione, focalizzando lo studio sulle eventuali aree gravate da usi civici.

L'impianto denominato “SALICE SANCHIRICO” avrà potenza installata pari a 40.683,52 kWp e 40.000,00 kW in immissione alla rete elettrica nazionale; sorgerà in agro di Salice Salentino (LE) e sarà realizzato con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, con una potenza di picco di 685 Wp.

La Società Proponente intende realizzare tale impianto “agrivoltaico”, ponendosi come obiettivo la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile coerentemente agli indirizzi stabiliti in ambito nazionale e internazionale volti alla riduzione delle emissioni dei gas serra ed alla promozione di un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario.

La vendita dell'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico sarà regolata da criteri di “market parity”, ossia avrà gli stessi costi, se non più bassi, dell'energia prodotta dalle fonti tradizionali (petrolio, gas, carbone).

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 l'opera, rientrante negli “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, autorizzata tramite procedimento unico regionale, è dichiarata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Tutta la progettazione è stata sviluppata utilizzando tecnologie ad oggi disponibili sul mercato europeo; considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tecnologie e le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, inseguitori solari), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati. Tutti i calcoli di seguito riportati e la relativa scelta di materiali, sezioni e dimensioni andranno verificati in sede di progettazione esecutiva e potranno pertanto subire variazioni anche sostanziali per mantenere i necessari livelli di sicurezza.

## **2. DESCRIZIONE STATO DI FATTO DEL CONTESTO**


### **2.1 DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO**

L’impianto agrivoltaico ricopre una superficie di circa 50,10 ettari ed è diviso su quattro siti di installazione localizzati nei pressi della medesima area avente raggio di circa 1 km; i campi agrivoltaici risultano accessibili dalla viabilità locale, costituita da strade statali, comunali ed interpoderali che sono connesse alle Strada Provinciale SP255. I siti ricadono nel territorio comunale di Salice Salentino, in direzione Sud/Ovest rispetto al centro abitato (il più vicino dista circa 1,5 km), in una zona occupata da terreni agricoli.



**Fig. 1 – Individuazione dell’area di intervento su foto satellitare**

Di seguito vengono riportate le perimetrazioni delle aree oggetto di impianto su base CTR:



**Fig. 2 - Perimetrazione dell'area di Salice Salentino su base CTR**

Nella tabella I viene riportato l'elenco delle particelle interessate alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico oggetto della presente:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
SALICE SALENTINO	28	73, 119, 120, 121, 122, 123, 139, 225, 226, 250, 251, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 385, 387
SALICE SALENTINO	29	324, 325, 326, 327, 328
SALICE SALENTINO	38	97, 122, 123
SALICE SALENTINO	39	20, 24, 25, 71, 72, 73, 74, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 151

**Tabella I – Particellare catastale**

### 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### 3.1 LEGGI STATALI

- **Legge n. 1766 del 16 giugno 1927** - (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1927, n.228) - la legge introduceva il concetto dello lus caselimandi cioè:
  - a) il diritto di costruire abitazioni rurali.
  - b) il diritto di farsi casa per abitarvi.
  - c) il diritto di costruire abitazioni di tipo civile.
- **Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928** - (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1928, n. 57) - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno.

#### 3.2 LEGGI STATALI AFFRANCAZIONE

- **Legge Affrancazione canoni n. 998 del 11 giugno 1925** - è convertito in legge il Regio Decreto n. 1717 del 15 luglio 1923 per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, con le modificazioni introdotte nel testo della stessa legge.
- **Legge Affrancazione n. 701 del 1° luglio 1952** - Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 1952).

#### 3.3 LEGGI REGIONALI

- **Legge Regionale n. 7 del 28 gennaio 1998 - aggiornata al 2017** - "Usi civici e terre collettive in attuazione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332" - (pubblicata nel BURP n. 11 del 30/01/1998).
- **Legge Regionale n. 19 del 28 giugno 2007** - "Integrazioni all'art. 54 della Legge Regionale 4 agosto 2001, n. 14 e all'articolo 10 della Legge Regionale 28 gennaio 1998 n. 7 concernenti gli usi civici" - (pubblicata nel BURP n. 94 suppl. del 02/07/2007).
- **Legge Regionale n. 14 del 4 agosto 2004** - "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004" - (pubblicata nel BURP n. 100 suppl. del 06/08/2004).
- **Legge Regionale n. 32 del 5 dicembre 2001** - "Assestamenti e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001" - (pubblicata nel BURP n. 178 suppl. del 07/12/2001).
- **Legge Regionale n. 14 del 31 maggio 2001** - "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003" - (pubblicata nel BURP n. 80 suppl. del 01/06/2001).
- **Legge Regionale n. 35 del 20 dicembre 1999** - Modifica alla Legge Regionale 28 gennaio 1998, n.7 "Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332" - (pubblicata nel BURP n. 125 suppl. del 21/12/1999).

- **Legge Regionale n. 17 del 4 maggio 1999** - "Misure di rilievo finanziario per la programmazione Regionale della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 - 2001" - (pubblicata nel BURP n. 47 suppl. del 07/05/1999).
- **Legge Regionale n. 7 del 28 gennaio 1998** - "Usi civici e terre collettive in attuazione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332" - (pubblicata nel BURP n. 11 del 30/01/1998).

#### **4. CENNI SUGLI USI CIVICI**

##### **4.1 I TERRENI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO**

La legislazione vigente sugli usi civici comprende la L.S. 16.6.1927, n. 1766, il R.D. 26.11.1928, n. 322 che approva il regolamento per l'applicazione della medesima e la L.S. 10.7. 1930, n. 1078. A queste fonti normative vanno aggiunte le disposizioni in materia contenute in leggi speciali, nonché nelle leggi emanate dalle Regioni. Per la Regione Veneto ricordiamo la L.R. 31/94 e l'art 43 della L.R.6/97. Riguardo alla natura dei terreni gravati dal diritto di uso civico, va fatta una distinzione a seconda che gli stessi appartengano a un privato, a un ente collettivo o al Comune.

Tralasciando le proprietà private, realtà tipica dell'Italia centro-meridionale, i beni di proprietà dell'ente collettivo e i beni di appartenenza dei Comuni o delle frazioni manifestano caratteristiche nettamente diverse.

Nel primo caso, il riconoscimento della natura pubblicistica dell'ente collettivo, dotato di personalità giuridica, fa sì che del suolo sia considerato proprietario esclusivo l'ente, mentre i singoli partecipanti hanno un diritto reale di godimento, di natura corporativa, determinato dall'appartenenza all'ente. Si può dunque parlare di "beni collettivi".

Viceversa, con l'espressione di "demani comunali", o più propriamente "demani civici", si è soliti denominare tutti i beni la cui gestione sia attribuita ai Comuni per il soddisfacimento dell'interesse collettivo delle popolazioni ammesse a goderne delle utilità in maniera diretta (pascolo, legnatico, ecc.), spettante ai singoli uti cives o indiretta, attraverso il reddito ricavabile dalla gestione economica dei beni stessi, mediante attività negoziali private.

Di questi beni si occupa l'art. I della citata L.1766/1927 il quale ripartisce gli stessi in due categorie:

- Categoria "A": terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
- Categoria "B": terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Per i primi, inoltre, la legge impone la loro inalienabilità e il loro vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nonché la loro conservazione all'esercizio dei diritti civici da parte delle popolazioni titolari degli stessi.

#### 4.2 I DIRITTI DI USO CIVICO

L'art 4 della L.1766/1927 distingue i diritti di uso civico in due classi: gli usi essenziali e gli usi utili. Tale classificazione ha grande importanza per stabilire il contenuto dei diritti spettanti alla collettività titolare degli stessi. Nella prima classe sono compresi gli usi essenziali, il cui esercizio si riconosce necessario per i bisogni della vita della popolazione. A essi appartengono i diritti di pascolare e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Nella seconda classe sono compresi quelli utili, in altre parole quelli che presentano in modo prevalente carattere e scopo d'industria. Alla seconda classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti per poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazioni e, in generale, i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Riguardo all'enumerazione degli usi civici contenuta nelle due classi citate, va osservato che la stessa, in base alla ormai consolidata giurisprudenza in materia, è da ritenersi meramente dimostrativa e non tassativa.

Volendo, inoltre, riportare una breve descrizione dei suddetti diritti, si propone l'esame delle due categorie più importanti, da sempre godute dagli abitanti di montagna legnatico e falcio erba.

Il diritto di legnatico o ius lignandi, il diritto di far legna, per i bisogni domestici o di lavoro rurale e per la costruzione di ricoveri rurali o per commercio. Senza dubbio quest'uso fu il primo, in ordine di tempo, a nascere e fu, ugualmente, il primo e il più essenziale alla vita degli uomini, quando, per la ricorrente vicenda della vita sociale ed economica, distrutta una civiltà, risorgevano le condizioni di vita primitiva.

Detto uso può essere inteso nella sua forma più ampia possibile, comprendendo la possibilità di usare, oltre alla legna morta e secca di qualunque natura e dimensione per riscaldamento, anche la legna utile per la costruzione e manutenzione di case e cascine (diritto di rifabbrico).

Riguardo al diritto d'uso civico di pascolo (ius pascendi) lo stesso, nella dizione più classica, consiste nell'utilizzazione delle colture erbacee del terreno per l'alimentazione del bestiame.

Tuttavia, detto uso deve essere inteso nella sua forma più ampia possibile e cioè come diritto all'utilizzazione delle altre risorse naturali del terreno quali, ad esempio, l'abbeveraggio per gli animali (ius aquandi) e la sistemazione in loco dei pastori durante il periodo di pascolo (ius pernoctandi).

L'uso civico di pascolo appartiene sia alla categoria degli usi civici essenziali, sia a quella degli usi civici utili. La norma per stabilire l'appartenenza all'una piuttosto che all'altra categoria dipende dal peso che tale uso assume, sia in rapporto agli utenti, sia in rapporto ai beni gravati.

## **5. COMUNI OGGETTO DELL’OPERA**

### **Comune di Salice Salentino**

Come riportato nella documentazione allegata (reperita dall’Archivio Regionale – Usi Civici del sito del SIT – Puglia) alla relazione, nel Comune di Salice non sono presenti zone vincolate da usi civici.

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SALICE SANCHIRICO"**  
**COMUNE DI SALICE SALENTINO,**  
**PROVINCIA DI LECCE, PUGLIA**

**RELAZIONE SUGLI USI CIVICI**



## PROVINCIA DI LECCE

## COMUNE DI SALICE SALENTINO

Il R. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici nelle Province di Puglia e Basilicata :

Premesso che, con decreto dell'11 marzo 1928, n. 38, fu fatta dichiarazione di ufficio di esistenza e pretese di usi civici di legnare, pascere, cogliere frutti agresti e acquare su alcune terre facenti parte del territorio di Salice Salentino, e, cioè, su Fontana, Santa, Laveglia o Terra dietro il Trappeto, Crocifisso, Via di Brindisi, Masseria S. Quirico, Masseria Acquaropo ;

Premesso che tale prudenziale dichiarazione, fatta al fine di evitare decadenza dei cittadini da eventuali diritti di uso, era fondata unicamente sulle risultanze del catasto onciario, nel quale i su menzionati fondi erano denunziati come feudali, senza alcuna menzione, però, di esercizio di usi. Ma a diversa conclusione deve pervenirsi a seguito di attento esame delle informazioni date dal Podestà di Salice che, conformemente alle comunicazioni fatte dai suoi predecessori nel 1887, 1914 e 1928 in ordine alla inesistenza di demani di qualsiasi specie, dichiarava appartenersi i fondi su indicati a particolari, non constare della loro natura demaniale ed essere, ad ogni modo, certi che sugli stessi, dopo il 1800, non si fossero esercitati usi da parte dei cittadini ;

Premesso che da deliberazione podestarile 23 luglio 1932, approvata da S. E. il Prefetto di Lecce il 4 dicembre successivo, risulta confermato che sui beni feudali rivelati nel catasto onciario del 1749, posteriormente al 1800 non si sono esercitati usi civici ;

Premesso che, se pure si volesse senz'altro adottare la massima dell'antica giurisprudenza napoletana *ubi feuda ibi demania*, non si avrebbe, in favore della esistenza degli usi, che una semplice presunzione, inammissibile

nella specie come la prova per testimoni, per non essersi l'esercizio degli usi stessi — se mai esistito — protratto oltre il 1800 (art. 2 legge 16 giugno 1927, n. 1766);

Che, pertanto, mancando la prova documentale degli usi, o l'esercizio degli stessi dopo il 1800, deve revocarsi a tutti gli effetti di legge il predetto decreto dichiarativo;

P. Q. M. DICHIARA di porre nel nulla e revocare gli effetti del decreto emesso l'11 marzo 1928, n. 38, con il quale si procedeva di ufficio, a favore dei cittadini del comune di Salice Salentino, alla dichiarazione di usi sulle terre ex feudali Fontana, Santa, Laveglia o Terra dietro il Trappeto, Crocifisso, Via di Brindisi, Masseria S. Quirico, Masseria Acquarolo.

Ordina la pubblicazione del presente decreto nell'albo pretorio del comune di Salice Salentino per giorni 15 consecutivi e la successiva comunicazione al superiore Ministero.

Ordina conseguentemente la definizione del conto deposito per spese demaniali col Comune suddetto.

Bari, 18 dicembre 1932-XI. — *Il Commissario regionale*: FRANCESCO SETTE.

*Si certifica che il soprascritto decreto è stato affisso all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, e cioè dal 27 dicembre 1932 al 10 gennaio 1933, e che contro di esso non sono state presentate opposizioni.*

*Salice Salentino, li 12 gennaio 1932-XI. — Il Segretario: (firma illeggibile).*

*Il Segretario del Commissariato regionale di Bari certifica, che neanche in questo Ufficio è stato presentato reclamo od opposizione avverso il decreto di archiviazione che precede.*

*Bari, 18 gennaio 1933-XI. — Il Segretario: MINERVINI.*

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SALICE SANCHIRICO"**  
**COMUNE DI SALICE SALENTINO,**  
**PROVINCIA DI LECCE, PUGLIA**

**RELAZIONE SUGLI USI CIVICI**



**COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA CON TERRITORIO NON GRAVATO DA USI CIVICI**

<b>N.</b>	<b>Comune</b>	<b>Prov.</b>
1	Adelfia	BARI
2	Binetto	
3	Bitetto	
4	Bitritto	
5	Capurso	
6	Cellamare	
7	Conversano	
8	Giovinazzo	
9	Modugno	
10	Mola di Bari	
11	Molfetta	
12	Noicattaro	
13	Palo del Colle	
14	Polignano a Mare	
15	Rutigliano	
16	Triggiano	
17	Turi	
18	Valenzano	
19	Bisceglie	BAT
20	Canosa di Puglia	
21	San Ferdinando di Puglia	
22	Trani	
23	Brindisi	BRINDISI
24	Carovigno	
25	Cellino San Marco	
26	Erchie	
27	Latiano	
28	Ostuni	
29	San Donaci	
30	San Pietro Vernotico	
31	San Vito dei Normanni	
32	Carapelle	FOGGIA
33	Isole Tremiti	
34	Lucera	
35	Ordona	
36	Orta Nova	
37	Rodi Garganico	
38	San Severo	
39	Stornara	
40	Stornarella	
41	Alliste	LECCE
42	Aradeo	
43	Arnesano	
44	Bagnolo del Salento	
45	Calimera	
46	Campi Salentina	
47	Caprarica di Lecce	
48	Carmiano	
49	Casarano	
50	Castri di Lecce	

**COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA CON TERRITORIO NON GRAVATO DA USI CIVICI**

<b>N.</b>	<b>Comune</b>	<b>Prov.</b>	
51	Castrignano de' Greci	LECCE	
52	Castro		
53	Cavallino		
54	Collepasso		
55	Corigliano d'Otranto		
56	Cursi		
57	Cutrofiano		
58	Diso		
59	Giuggianello		
60	Giurdignano		
61	Lecce		
62	Lequile		
63	Leverano		
64	Lizzanello		
65	Martano		
66	Martignano		
67	Matino		
68	Melissano		
69	Melpignano		
70	Miggiano		
71	Monteroni di Lecce		
72	Neviano		
73	Novoli		
74	Ortelle		
75	Palmariggi		
76	Parabita		
77	Racale		
78	Salice Salentino		
79	San Cesario di Lecce		
80	San Donato di Lecce		
81	San Pietro in Lama		
82	Sanarica		
83	Scorrano		
84	Seclì		
85	Soleto		
86	Squinzano		
87	Sternatia		
88	Surbo		
89	Trepuzzi		
90	Tricase		
91	Tuglie		
92	Veglie		
93	Carosino		TARANTO
94	Ginosa		
95	Monteiasi		
96	Montemesola		
97	Monteparano		
98	San Marzano di San Giuseppe		